

Newsletter n. 5 del 12 Febbraio 2022

1. D.L. N. 228/2021 - La proroga al 31 luglio 2022 per il ricorso alle assemblee online non impatta sull'approvazione dei bilanci che devono seguire le tempistiche ordinarie

1) Per le **società di capitali** (Spa, Sapa, Srl), **società cooperative** e **mutue assicuratrici** e **altri enti non commerciali**, il termine per lo **svolgimento online delle assemblee**, di cui all'articolo 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, è **prorogato al 31 luglio 2022**.

Lo stabilisce il comma 1, dell'articolo 3 del **Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" (c.d. "*Milleproroghe*"), rispondendo così all'esigenza di conciliare lo svolgimento dei lavori sociali con il rispetto delle misure restrittive dovute all'emergenza da Covid-19.

Nella sostanza, a prescindere dalle previsioni statutarie e legislative, le società e gli enti commerciali possono continuare a ricorrere: al voto per corrispondenza; al voto in forma elettronica; allo svolgimento delle adunanze in modalità solo telematica, ossia svolta interamente e mediante partecipanti "da remoto".

Sino al **31 luglio 2022** (facendo attenzione che detta data si riferisce al momento in cui l'assemblea è "tenuta" e non a quello in cui la stessa è convocata) continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020 e pertanto le assemblee societarie si potranno tenere completamente a distanza in videoconferenza, anche in assenza di una specifica clausola statutaria.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le **società per azioni** potranno quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tali società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Allo stesso modo, le **società a responsabilità limitata** potranno ancora consentire che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta** o **per consenso espresso per iscritto**, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie.

L'atto costitutivo - secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2479 - può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto - secondo la massima I.B.8 del Consiglio Notarile del Triveneto - non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso **sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione** e che siano idonei a documentare con chiarezza l'oggetto della stessa ed il consenso espresso.

È opportuno, poi, che detta clausola **stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata**, a pena di decadenza dell'attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di **durata non superiore ai trenta giorni**.

2) Sull'argomento, segnaliamo che il **Consiglio Notarile di Milano**, con la **massima n. 200 del 23 novembre 2021**, rende, invece, possibili le assemblee online anche dopo l'emergenza Covid-19. Ha, infatti, stabilito la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono all'organo amministrativo la possibilità di convocare le assemblee societarie esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, inserendo tale previsione nell'avviso di convocazione.

"Sono legittime" - si legge nella massima - "le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

LINK:

[Per consultare il testo della massima n. 200 clicca qui.](#)

2. D.L. N. 228/2021 - La proroga al 31 luglio 2022 per il ricorso alle assemblee online riguarda anche il mondo non profit - Redazione e deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale

Secondo quanto stabilito al comma 1, dell'articolo 3 del **D.L. n. 228/2021** (c.d. "Milleproroghe"), anche per gli **altri enti non commerciali**, il termine per lo **svolgimento online delle assemblee**, di cui all'articolo 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, è **prorogato al 31 luglio 2022**.

Data la formula ampia utilizzata dal legislatore nella rubrica del citato art. 106, facendo riferimento a *"società ed enti"* e dato quanto espressamente stabilito al comma 8-bis dello stesso articolo (*"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni"*), tra i soggetti coinvolti sono, dunque, **da ricomprendere anche la generalità del mondo non profit** - a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS) e quindi: le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS.

Dunque anche le associazioni e le fondazioni potranno svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza **fino al 31 luglio 2022**, anche nel caso in cui tali modalità non siano espressamente previste negli statuti e nei regolamenti delle stesse organizzazioni.

Ma anche in questo caso, la nuova proroga **non impatta sui termini di redazione di approvazione dei bilanci 2021** (sia di esercizio che sociale), che **dovranno, pertanto, seguire le tempistiche ordinarie**.

Per quanto riguarda i rendiconti e i bilanci degli Enti del Terzo settore si possono fissare i seguenti principi generali:

- a) devono essere redatti, depositati e pubblicati sia il **bilancio d'esercizio** che il **bilancio sociale** (artt. 13 e 14, D.Lgs. n. 117/2017);
- b) gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e **depositare presso il Registro delle imprese** il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile (art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs., n. 117/2017);
- c) gli enti non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio **presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)** (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017);
- d) devono essere **depositati entro il 30 giugno di ogni anno** (art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017).

Contrariamente a quanto previsto per gli altri ETS, dove viene indicato **solo il termine entro cui depositare il bilancio** (30 giugno di ogni anno), per gli enti dotati della qualifica di ONLUS viene previsto **anche il termine entro cui redigere il bilancio**, e cioè **entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio** (art. 20, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. n. 460/1997).

Ricordiamo, infine, che anche i bilanci di esercizio degli enti non commerciali del Terzo Settore chiusi al 31 dicembre 2021, che saranno depositati entro il 30 giugno 2022, **saranno soggetti a presentazione obbligatoria nel formato elettronico elaborabile XBRL.**

Bilancio d'esercizio

Tutti gli enti del Terzo settore considerati "nella loro accezione più generale", ricomprendendovi quindi anche le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri, sono tenute alla redazione del **bilancio di esercizio** nelle forme previste dal Codice del Terzo settore sin dal 1° gennaio 2018.

Solo a decorrere dall'esercizio 2021, il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo una nuova modulistica approvata con il D.M. 5 marzo 2020, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS).

Per quanto riguarda i nuovi schemi di bilancio, la loro applicazione è, infatti, scattata a partire dall'esercizio finanziario **successivo a quello in corso al 18 aprile 2020** (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **D.M. 5 marzo 2020**).

E' un adempimento che riguarderà di fatto gli enti che ad oggi sono **già in possesso della qualifica di ETS** (e quindi indipendentemente dall'iscrizione nel RUNTS), vale a dire: le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il decreto ministeriale 5 marzo 2020 **individua quattro modelli di documenti di bilancio**. In particolare, tutti questi soggetti che hanno iniziato il processo di trasmigrazione:

- a) saranno comunque tenuti a **predisporre il bilancio relativo all'esercizio 2021 secondo la nuova modulistica**:
 - predisponendo il solo **rendiconto per cassa** (con il Mod. D), nel caso di Enti del Terzo settore di piccole dimensioni, con ricavi inferiori a 220mila euro;
 - osservando gli schemi di bilancio ordinario, che comprendono lo **stato patrimoniale** (con il Mod. A), il **rendiconto gestionale** (con il Mod. B) e la **relazione di missione** (con il Mod. C), nel caso di enti di dimensioni maggiori; e
- b) saranno tenuti a **depositarlo entro il 30 giugno 2022**.

Per gli enti che hanno, invece, presentato la richiesta di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) a partire dal 24 novembre 2021 (data di attivazione del RUNTS), **tale obbligo scatterà dall'esercizio 2022**.

Anche le ONLUS saranno tenute a redigere il bilancio di esercizio del 2021 secondo i nuovi schemi previsti per gli enti del Terzo settore. E' necessario tuttavia precisare che le ONLUS che decideranno di rimanere iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS (tenuta dall'Agenzia delle entrate) e di non trasferirsi da subito nel RUNTS (aspettando, per farlo, l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale) **non avranno l'obbligo di depositare presso lo stesso Registro il bilancio entro il 30 giugno**, adempimento quest'ultimo a cui sono soggetti per legge solamente gli enti iscritti al registro unico.

Le imprese sociali iscritte al Registro delle imprese

Le **imprese sociali** devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il **bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile, in quanto compatibili.

Il deposito deve avvenire **entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea de soci**.

Le imprese sociali devono, inoltre, depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019** (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017).

Le imprese sociali costituite in forma di società che depositano, in forza della normativa civilistica loro propria, il bilancio di esercizio in un termine successivo al 30 giugno, possono depositare anche il bilancio sociale entro la medesima scadenza (Nota del Ministero del lavoro n. 8452 del 24 giugno 2021).

Bilancio sociale

Tutti gli Enti del Terzo settore (ETS) (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali) sono, inoltre, tenuti alla redazione e pubblicazione del **bilancio sociale**.

L'obbligo di redigere il bilancio sociale esiste anche per gli altri ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** e per i centri di servizio per il volontariato, indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida adottate con **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019**.

L'obbligo di redigere il bilancio sociale per gli ETS a ciò tenuti è scattato a partire dal primo esercizio **successivo a quello in corso al 9 agosto 2019** (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato D.M. 4 luglio 2019): per gli enti che hanno l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare, l'obbligo è quindi scattato dal 1° gennaio 2020 per il bilancio sociale del 2020 (approvato nel 2021).

Gli obblighi di **deposito e di pubblicazione del bilancio sociale** da parte degli ETS sono previsti dall'art. 14, comma 1, **D.Lgs. 117/2017** (Codice del Terzo Settore - CTS), e dall'art. 9, comma 2, **D.Lgs. 112/2017** recante "*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*".

L'art. 14, comma 1, del CTS dispone che gli ETS "*con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro*", debbano:

a) depositare il bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

b) pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet.

L'art. 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017 prevede invece, **per tutte le imprese sociali** (e l'art. 4, comma 2, dello stesso decreto lo prevede per i gruppi di imprese sociali, in forma consolidata), **comprese le cooperative sociali e i loro consorzi** (imprese sociali ex lege), l'obbligo di:

a) depositare il bilancio sociale presso il Registro delle imprese;

b) pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet.

Infine, l'art. 61, comma 1, lett. I), del CTS prevede, per tutti gli enti accreditati come **centri di servizio per il volontariato (CSV)**, a prescindere dai limiti dimensionali e in ragione della specificità e delle loro funzioni, l'obbligo di:

a) redigere il bilancio sociale;

b) pubblicare il bilancio sociale.

Bilancio sociale in forma consolidata

I **gruppi di imprese sociali** devono redigere e depositare - oltre il bilancio di esercizio e consolidato - anche il **bilancio sociale in forma consolidata** rappresentando in modo unitario, a cura dell'impresa capogruppo, gli esiti sociali derivanti dall'azione dell'insieme delle imprese che lo compongono.

3. BILANCI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - Approvato il principio contabile OIC 35

Con un comunicato stampa del 3 febbraio 2022, l'**Organismo Italiano di Contabilità (OIC)** ha reso noto di aver **approvato il principio contabile OIC 35 volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci**.

Il principio contabile è stato predisposto a seguito dell'incarico ricevuto dal Ministero dell'Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro, con cui si chiedeva all'OIC di effettuare una valutazione delle problematiche contabili specifiche degli ETS per eventualmente integrare il corpo dei principi contabili vigenti.

Il presente principio contabile - **da applicare ai bilanci degli ETS chiusi o in corso al 31 dicembre 2021** - ha lo scopo di disciplinare i criteri per:

- 1) la **presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore**, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e

2) la **rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.**

Nel comunicato si precisa, inoltre, che sono state espressamente indicate le specificità degli enti degli ETS per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano, invece, le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile è corredato da **quattro Appendici**, parti integranti del principio, nelle quali si riportano gli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, le informazioni che devono essere fornite nella relazione di missione e le definizioni previste dal decreto ministeriale.

LINK:

[Per scaricare il testo del principio contabile OIC 35 clicca qui.](#)

4. VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA - Direttiva del Ministero dello sviluppo economico

In data 4 febbraio 2022 è stata pubblicata, sul sito del Ministero dello sviluppo economico la **Direttiva ministeriale 6 dicembre 2021** recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali".

In particolare, la direttiva - registrata dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 al n. 75 - riporta le schede recanti le procedure per la verifica periodica dei seguenti strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali:

- a) sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua del tipo sistemi di misurazione di **gas liquefatti per autotrazione** (distributori di GPL);
- b) misuratori massici di **gas metano per autotrazione** (Gas Naturale Compresso – CNG);
- c) strumenti per pesare a funzionamento automatico del tipo selezionatrici ponderali atte a uniformare il comportamento di tutte le parti interessate nei controlli di tali strumenti.

Gli organismi che effettuano la verifica periodica degli strumenti **dovranno adeguare le proprie procedure di verifica entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della direttiva.**

Ricordiamo che il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93**, entrato in vigore nel mese di settembre 2017, ha realizzato una importante opera di codificazione, integrazione, semplificazione, armonizzazione della normativa in materia di controlli metrologici (verifica periodica, controlli casuali o a richiesta e vigilanza) sugli strumenti di misura in servizio qualora utilizzati per funzioni di misura legali, ossia funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Il decreto, al fine di rispondere alle future esigenze di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli sugli strumenti di misura in servizio non già contemplati nel decreto stesso, ha previsto la possibilità di adottare apposite direttive, senza la necessità di emanare nuovi ulteriori separati regolamenti, al fine di integrare le schede tecniche già incluse dal decreto stesso.

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva 6 dicembre 2021 clicca qui.](#)

5. OAM - Contributo rinnovo iscrizione per l'anno 2022 da versare entro il 28 febbraio

L'Organismo Agenti Mediatori (OAM) ricorda che il **28 febbraio 2022 è il termine ultimo per bil pagamento del contributo annuale di iscrizione (rinnovo per il 2022)** e invita gli utenti a verificare la propria posizione contributiva tramite l'apposito servizio disponibile in area privata e eventualmente a regolarizzare la propria posizione.

Devono corrispondere il contributo per il rinnovo dell'iscrizione per il 2022 **tutti i soggetti iscritti negli elenchi e nei registri gestiti dall'OAM, operativi e non operativi, alla data del 31 dicembre 2021.**

È esonerato dal pagamento del contributo per il rinnovo dell'iscrizione per il 2022:

- chi ha presentato domanda di cancellazione esclusivamente entro il 28 febbraio 2022;
- chi ha presentato domanda di iscrizione nel 2021 e ha ottenuto l'iscrizione (sia "operativa" che "non operativa") dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti;
- chi ha comunicato all'Organismo l'inizio di un rapporto di collaborazione dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti.

L'OAM - come precisato nella circolare n. 38 del 25 novembre 2021 - raccomanda, una volta effettuato il versamento, di **procedere contestualmente all'invio all'Organismo della copia del bonifico effettuato**, solo ed esclusivamente tramite la propria Area Privata del portale OAM, utilizzando il servizio "Contributo di iscrizione".

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare con allegata la tabella degli importi da pagare clicca qui.](#)

6. OAM - Operativo l'elenco degli operatori europei che operano nel credito immobiliare

A decorrere **dal 1° febbraio 2022**, è operativo, sul sito istituzionale dell'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), **l'Elenco per gli intermediari europei operanti nel credito immobiliare ai consumatori che svolgono attività in Italia**, anche senza avere una succursale.

In concomitanza con l'entrata in vigore della Legge Europea 2019-2020, che introduce il Passaporto europeo, l'Organismo ha messo a disposizione un apposito Elenco che verrà 'popolato' progressivamente una volta che l'Autorità dello Stato membro di origine comunicherà i soggetti abilitati a operare nel Paese di origine e interessati al mercato italiano.

Gli intermediari italiani che svolgono, o vogliono svolgere, attività nel settore del credito immobiliare ai consumatori negli altri Paesi, lo dovranno comunicare all'OAM che entro un mese informerà l'autorità competente dell'altro Stato membro.

I soggetti iscritti da oggi avranno a disposizione nell'area riservata un modulo con il quale indicare i Paesi nei quali intendono operare.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

7. AGCOM - SETTORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E SERVIZI MEDIA - Contributo dovuto per l'anno 2022 da versare entro il 1° marzo

Entro il 1° marzo 2022, ciascun soggetto operante nei **settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media** è tenuto a trasmettere, esclusivamente attraverso piattaforma online, il modello telematico "Contributo SCM - Anno 2022" contenente le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie alla determinazione del contributo dovuto da ciascun soggetto.

La misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità dai **soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media per l'anno 2022**, nonché le relative istruzioni, sono indicate nelle **delibere n. 376/21/CONS e n. 377/21/CONS** (entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo delle delibere n. 376 E 377 clicca qui.](#)

8. AGCOM - SETTORE SERVIZI POSTALI - Contributo dovuto per l'anno 2022 da versare entro il 1° marzo

Entro il 1° marzo 2022, ciascun soggetto operante nel settore dei servizi postali è tenuto a trasmettere, esclusivamente attraverso piattaforma *online*, il modello telematico "Contributo SP - Anno 2022" contenente le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie alla determinazione del contributo dovuto da ciascun soggetto.

La misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità dai **soggetti che operano nel settore dei servizi postali per l'anno 2022**, nonché le relative istruzioni, sono indicate nella **delibera n. 378/21/CONS** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022).

Fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della delibera n. 378 clicca qui.](#)

9. CONSOB - Determinato l'importo del contributo di vigilanza per l'anno 2022

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2022, la **delibera della Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB) n. 22135 del 22 dicembre 2021**, con la quale viene determinata la **contribuzione dovuta per l'esercizio 2022**, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, da parte dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, quali: *SIM, banche, emittenti strumenti finanziari, intermediari finanziari, agenti di cambio, società di revisione, ecc.*

I soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l'esercizio 2022, **la somma dovuta e il termine entro cui eseguire il versamento sono indicati nel dettaglio nella Tabella allegata all'art. 3 della delibera.**

La CONSOB avverte, infine, che l'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto sarà spedito **nei quindici giorni antecedenti la scadenza** all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della delibera n. 22135/2021 dal sito della CONSOB clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere le modalità di pagamento clicca qui.](#)

10. ARTIGIANI E COMMERCianti - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l'anno 2022

L'INPS, con **circolare n. 22 dell' 8 febbraio 2022**, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2022, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Nella circolare si ricorda che l'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2022, sono pari:

- alla misura del **24%**, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché
- alla misura del **22,80%** per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del **+1,9%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021.

Conseguentemente, per l'anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **è pari a euro 16.243,00**.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, **all'importo di euro 48.279,00**.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- **16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 22/2022 clicca qui.](#)

11. TRASPORTO SU STRADA - Pubblicato il regolamento che modifica il D.I. n. 361/2003 per adeguarlo al regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 0 febbraio 2022, il **decreto interministeriale 9 novembre 2021, n. 242**, recante "**Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada**".

Con il presente decreto – che **entrerà in vigore il prossimo 25 febbraio 2022** - si è proceduto ad apportare le opportune **modifiche al decreto interministeriale 31 ottobre 2003, n. 361**, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e nei relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio.

Previsto che le Camere di commercio e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni debbano curare l'acquisizione dei **dati relativi al registro**, di cui all'articolo 31 del Regolamento ed **assicurare**, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, **il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet**, di cui all'articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016;

Le **liste dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione**, sono formate dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L'Unioncamere ne cura altresì l'aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche;

Le modalità per il **rilascio delle carte tachigrafiche** e per la **tenuta del registro** saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) n. 165/2014 clicca qui.](#)

12. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Aggiornate le misure unitarie dei canoni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 0 febbraio 2022, il **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2021**, recante "**Aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime**".

Il decreto, in particolare, stabilisce quanto segue:

- 1) **le misure unitarie dei canoni annui** relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2022, **applicando l'adeguamento del 7,95 alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2021**;
- 2) le misure unitarie così aggiornate **costituiscono la base di calcolo** per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate **a decorrere dal 1° gennaio 2022**;
- 3) la medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore anche se rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2022;
- 4) la **misura minima** del canone di euro 2.500 è aggiornata a **euro 2.698,75** a decorrere dal 1° gennaio 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13. SIUSS - IL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI - Pronta una guida al suo utilizzo

Il **Casellario dell'assistenza**, quale strumento di raccolta dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate, è stato istituito presso l'INPS a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206.

Successivamente, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Casellario dell'assistenza è stato **soppresso** e le relative banche dati sono confluite nel **Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)**, la cui definizione è stata affidata a un successivo decreto ministeriale attuativo, in attesa di emanazione.

In attesa dell'adozione della disciplina attuativa del SIUSS, gli obblighi di trasmissione sono quelli previsti dal Regolamento del Casellario dell'Assistenza (D.M. 16 dicembre 2014, n. 206).

Il SIUSS è **una banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate** da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La funzione del SIUSS non è solo quella di rappresentare le risorse impiegate e le attività svolte nelle diverse realtà territoriali e organizzative, ma quella di agevolare la lettura dei bisogni dei cittadini e di sostenere il processo decisionale a tutti i livelli dell'amministrazione.

Tutti gli Enti Locali e gli Enti pubblici, infatti, ai sensi del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e del D.I. n. 206/2014, **sono tenuti trasmettere a INPS le informazioni relative ai beneficiari e alle prestazioni sociali ad essi concesse**.

Tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti e per semplificare l'accesso, la trasmissione e la consultazione dei dati del SIUSS, l'INPS, con il **messaggio n. 549 del 3 febbraio 2022**, ha reso noto che è stata elaborata una **guida aggiornata e di semplice consultazione, che, con un taglio prettamente operativo, raccoglie le indicazioni principali sulla fruizione del SIUSS**.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 549/2022 e della GUIDA operativa allegata clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul SIUSS clicca qui.](#)

14. ETICHETTATURA DI ORIGINE OBBLIGATORIA - Nuova proroga al 31 dicembre 2022 del termine di efficacia del regime sperimentale

E' fissato al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia del regime sperimentale dell'obbligo di etichettatura di origine per le seguenti categorie di prodotti:

- a) riso
- b) paste alimentari di grano duro
- c) derivati del pomodoro
- d) sughi e salse preparate a base di pomodoro
- e) tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari
- f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, alle preparazioni di carni suine e ai prodotti a base di carne suina.

Lo ha stabilito un **decreto interministeriale del 28 dicembre 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2022.

Attualmente in Italia esiste infatti, l'obbligo, per i prodotti sopra riportati, di indicare sulle confezioni la provenienza della materia prima utilizzata. Normativa che è in contrasto con quella europea che prevede l'obbligo di indicare la provenienza dell'ingrediente primario in etichetta solo in alcuni casi.

La proroga è stata decisa alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il quale all'articolo 38 vieta la sovrapposizione di norme nazionali con il Food Information Regulation: "*Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza*".

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

15. BONUS FILTRI E DEPURATORI D'ACQUA 2021 - Comunicazione delle spese sostenute nell'anno 2021 da effettuare entro il 28 febbraio

A decorrere **dal 1° febbraio e fino al 28 febbraio 2022** è possibile comunicare le spese sostenute nel 2021, per l'acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell'acqua da bere, inviando l'apposito modulo tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, di cui all'articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, la citata norma ha previsto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e,
- per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta in questione devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente, esclusivamente con modalità telematiche.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate con i suoi allegati clicca qui.](#)

16. RICICLO PLASTICA - FONDI PER IL PROGRAMMA "MANGIAPLASTICA" - Domande entro il 31 marzo 2022

INVITALIA informa della riapertura dello sportello "Mangiaplastica" per la richiesta di contributi per i Comuni per la riduzione e il riciclo dei rifiuti di plastica.

L'incentivo è promosso dal Ministero della Transizione ecologica con il **decreto n. 360 del 2 settembre 2021** (c.d. "Mangiaplastica"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 11 ottobre 2021.

La misura è rivolta alle **amministrazioni comunali che acquistano eco-compattatori**, cioè macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscerle e ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un'ottica di economia circolare.

In particolare, ogni comune destinatario dell'intervento potrà ricevere un contributo per l'acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti, pari a:

- **15.000 euro** per eco-compattatori di capacità media;
- **30.000 euro** per eco-compattatori di capacità alta.

Le risorse stanziare per il 2022 ammontano a 5 milioni di euro.

La misura, avviata nel 2021, prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024.

I comuni possono presentare le richieste di contributo **dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica: Invitalia PA Digitale.**

Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione.

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini, il Ministero della Transizione ecologica pubblicherà sul proprio sito la graduatoria delle domande ammesse.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA e per accedere all'apposita piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero della transizione ecologica clicca qui.](#)

17. PMI CREATIVE - ISTITUITO UN FONDO DA 40 MILIONI DI EURO - Pubblicato il decreto attuativo - In attesa dell'attivazione della piattaforma

Promuovere nuove imprese e sostenere quelle esistenti nei settori della cultura e dell'arte, della musica e dell'audiovisivo, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi.

È l'obiettivo del **Fondo per le piccole e medie imprese creative** - con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un **totale di 40 milioni di euro** - istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico con il **decreto 19 novembre 2021** dello stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022.

Il provvedimento attua l'articolo 1, commi da 109 a 112, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), che ha appunto istituito il "Fondo per le piccole e medie imprese creative".

Nello specifico, il decreto individua:

- **la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti;**
- **i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo;**
- **le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni;**
- **le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto;**
- **le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.**

Soggetti beneficiari sono

- a) **le imprese creative;**
- b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, partecipanti a progetti integrati con imprese creative.

Per «**impresa creativa**», come stabilito all'art. 1, comma 1, lett. f), è da intendere *“l'impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1”*.

Le risorse sono destinate all'**acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti.**

In particolare, potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d'impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo.

Il Fondo per le PMI creative copre l'**80% delle spese** ammissibili:

- 40% come contributo a fondo perduto;
- 40% come finanziamento a tasso a zero di 10 anni.

Soggetto gestore è l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – **Invitalia.**

Si attende ora che il Ministero dello sviluppo economico attivi la specifica piattaforma per le domande e detti i criteri e le modalità operative per ottenere i contributi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

18. TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI - Domande dal 10 febbraio al 10 marzo 2022

Dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 potrà essere richiesto il tax credit “manifesti pubblicitari”.

Il **tax credit “manifesti pubblicitari”** è un credito d'imposta destinato titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Il bonus è stato **introdotto dall'art. 67-bis del D.L. n. 73/2021** (c.d. “*Decreto Sostegni Bis*”), convertito dalla L. n. 106/2021, con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria.

Il tax credit, che è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, potrà essere richiesto comunicando l'importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell'Agenzia, come stabilito con il **provvedimento del 29 ottobre 2021, Prot. n. 295258/2021.**

Con la **circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022** l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del citato credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale i software di compilazione e controllo del tax credit manifesti pubblicitarie ha aperto il canale per richiedere il credito d'imposta introdotto dal Decreto Sostegni bis.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento e la modulistica necessaria per la comunicazione clicca qui.](#)

19. PNRR - IN ARRIVO 400 MILIONI DI EURO PER LA CREAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022, il decreto 24 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le disposizioni per il **sostegno finanziario** a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «**Creazione di imprese femminili**» del medesimo Piano.

Nello specifico il decreto è volto a consentire la realizzazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del PNRR attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura NITO-ON e della misura Smart&Start Italia e detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell'ambito delle predette misure.

L'ammontare delle risorse del PNRR destinate all'investimento «Creazione di imprese femminili», pari a complessivi **euro 400 milioni di euro**.

I restanti **40 milioni** di euro verranno impiegati per l'attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, con la possibilità di attivare sinergie - anche in forma di concorso finanziario su progetti di comune interesse - con gli interventi per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Una quota delle risorse rimanenti, pari **1,2 milioni di euro**, sarà utilizzata dal Dipartimento per le pari opportunità per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.

Come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche per l'investimento rivolto all'imprenditoria femminile vale la regola del 40%: il 40% delle risorse assegnate per gli interventi è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure previste nel decreto saranno fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

20. IMMOBILI E BONUS FISCALI 2022 - Aggiornata la guida del Notariato

E' stata aggiornata sulla base delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) la Guida alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare "**Immobili e bonus fiscali 2022**" realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e 14 Associazioni dei Consumatori (*Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori*).

La guida è stata **realizzata in formato digitale** per garantire ai cittadini, ma anche ai professionisti e agli operatori del settore, di disporre di uno strumento costantemente al passo con le novità normative e in grado di fornire un concreto supporto per districarsi nella complessità della materia.

Il vademecum **illustra le novità relative ai singoli bonus** attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la

possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus.

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato della guida clicca qui.](#)

21. DIPENDENTI PUBBLICI - Avviato il programma di formazione digitale - Aperte le adesioni

Nell'ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, "**Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese**", lanciato dal ministro Renato Brunetta il 10 gennaio 2022, **ha preso avvio il 1° febbraio il programma di assessment e formazione digitale rivolto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.**

Fino al 15 febbraio 2022, le amministrazioni interessate possono aderire al programma attraverso la compilazione del **modulo online**, nel quale devono indicare un proprio referente, individuare i dipendenti da formare e avanzare una proposta sui tempi di partecipazione del proprio personale.

Il Dipartimento della funzione pubblica, una volta raccolte le manifestazioni di interesse delle amministrazioni, definirà il calendario delle attività, che sarà comunicato a ciascuna di esse.

La partecipazione all'iniziativa non ha costi, né per le amministrazioni, né per i singoli dipendenti.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per la compilazione del modulo online di adesione al programma clicca qui.](#)

22. CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI NAUTICHE - Approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 323, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato il **decreto 24 gennaio 2021** – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022 – con il quale viene **approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche.**

L'elenco è soggetto a **revisione periodica con cadenza almeno biennale.**

Con lo stesso decreto:

1. E' stato attivato, presso il Centro elaborazione dati della Motorizzazione, il **sistema informatizzato di gestione dell'esame teorico** per il conseguimento delle patenti nautiche recante il database nazionale dei quesiti per le prove scritte. Tale sistema informatizzato sarà soggetto a revisione ed aggiornamento periodico in conseguenza delle esigenze evolutive;
2. Sono state stabilite le **modalità di estrazione delle schede dei quesiti da somministrare ai candidati in sede di esame**, secondo criteri di automatismo informatizzato che garantiscono la casualità dell'individuazione dei quesiti nonché una appropriata ripartizione delle materie al fine di poter verificare in modo esaustivo la preparazione del candidato.

Il presente decreto **entrerà in vigore il prossimo 13 maggio** (decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

Fino ad allora, per assicurare continuità all'azione amministrativa, alle modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento delle patenti nautiche si applica il regime transitorio in essere come disciplinato dalla circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Allegato A clicca qui.](#)

23. STRANIERI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO - Pubblicato il decreto che fissa nuove regole per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022, il **decreto interministeriale del 7 dicembre 2021**, con il quale vengono fissate le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione).

Le disposizioni del presente decreto - che **entrerà in vigore il prossimo 27 febbraio e andrà a sostituire il decreto del 4 giugno 2010** - si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il **rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** ed ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Le disposizioni del presente decreto **non si applicano**:

- a) ai **figli minori degli anni quattordici**, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
- b) allo **straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico** derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;
- c) allo straniero in possesso di un **attestato di conoscenza della lingua italiana** che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, **rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti**, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- d) lo straniero che ha **frequentato un corso di lingua italiana** presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 indicati alla lettera c).
- e) allo straniero che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 indicato alla lettera c);
- f) allo straniero che ha **conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado** ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
- g) allo straniero che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e q), del testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

Lo straniero dovrà presentare, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana **alla Prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente**.

La Prefettura, entro sessanta giorni dalla richiesta, dovrà convocare lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

Sarà compito del Prefetto territorialmente competente individuare in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

24. IMPOSTA DI REGISTRO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTO - Orientamenti della giurisprudenza

Sul sito internet della Giustizia Tributaria è stato **pubblicato il terzo volume del progetto editoriale "TAX JUSTICE DF"**, la Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie, a cura della Direzione Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, dedicato a: **"L'imposta di registro e la riqualificazione dell'atto: la vexata quaestio sulla portata evolutiva dell'art. 20 T.U.R."**.

Il lavoro, dopo un breve inquadramento tematico, è **articolato in due sezioni**.

La prima, dedicata all'**evoluzione normativa e interpretativa dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986** (Testo Unico del Registro - T.U.R.), con un focus sulla natura dell'imposta di registro, sui recenti

interventi della Corte Costituzionale, nonché sul coordinamento della disposizione in esame con la disciplina dell'abuso del diritto.

Il presente lavoro è volto a delineare il quadro degli orientamenti giurisprudenziali in tema di applicazione dell'imposta di registro, con particolare riferimento alle **decisioni giurisdizionali successive al 1° gennaio 2018**, data che segna l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che è intervenuta sul punto con l'art. 1, comma 87, lett. a), ponendosi come ineludibile spartiacque nella trattazione della materia.

La seconda contiene, invece, l'**analisi sulla giurisprudenza in materia**. Nello specifico, l'esame delle pronunce delle commissioni tributarie e della Corte di Cassazione, relative all'attività di riqualificazione dell'atto registrato da parte dell'Agenzia delle Entrate, è condotto per fattispecie. In particolare, si esaminano le ipotesi di cessione totalitaria di quote sociali, di sequenza di atti formalmente autonomi ma collegati all'atto di cessione di quote sottoposto a registrazione e della cd. cessione spezzatino.

Per ognuna di esse si dà evidenza dei diversi orientamenti della giurisprudenza di merito e delle principali posizioni assunte dalla Corte di legittimità.

Infine, il lavoro si chiude con l'auspicio di un aggiornamento della disciplina dell'imposta di registro, che tenga conto della complessità delle tecniche contrattuali e dell'evoluzione tecnologica nell'attuale contesto storico.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del documento clicca qui.](#)

25. CORTE DI CASSAZIONE - Il Repertorio notarile informatico è equiparato a quello cartaceo e ha pertanto natura di atto pubblico

Il repertorio notarile informatico è equiparato a quello cartaceo e, come quest'ultimo, ha natura di atto pubblico.

Questo è quanto ha sancito la **Corte di Cassazione penale, Sez. VI con la decisione del 2 febbraio 2021 n. 16786**.

L'esistenza di una linea interpretativa, nelle sezioni civili della stessa Corte di Cassazione, che circoscrive la nozione di repertorio al solo registro cartaceo tenuto dal notaio, in ragione della necessità della preventiva vidimazione (Sez. 2 civ., n. 12740 del 19/06/2015; Sez. 3 civ., n. 3660 del 20/02/2006) – si legge nella sentenza – non persuade più, perché **s'infrange contro la risoluta opzione del legislatore verso la completa equiparazione del documento informatico a quello cartaceo**, che si rinviene essenzialmente:

- a) Nell'articolo 15, comma 2 della **L. n. 59 del 15 marzo 1997** (c.d. "legge Bassanini");
- b) Nell'articolo 8 del **D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000**;
- c) Nell'articolo 39 del **D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005** (Codice dell'amministrazione digitale);
- d) Negli articoli 66-bis e 68-bis della **L. n. 89 del 16 febbraio 1913** (Legge notarile), introdotti dal D.Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010.

Per cui *"Emerge all'evidenza, dunque, nelle intenzioni del legislatore, la **perfetta simmetria del repertorio notarile informatico rispetto a quello tradizionale**: sicché non v'è alcuna ragione per non attribuire al primo la medesima valenza dimostrativa e la medesima natura del secondo. L'uno e l'altro, dunque, sono redatti dal notaio e, nel rispetto dei relativi adempimenti formali, fanno pubblica fede della loro provenienza e del loro contenuto, secondo le norme generali degli artt. 2699 e 2700 del codice civile.*

Può, pertanto, affermarsi che, «agli effetti penali, rientra nella nozione di repertorio, ai sensi della legge notarile, anche il relativo registro regolarmente formato e conservato in modalità informatica, il quale, al pari di quello cartaceo, costituisce atto pubblico»."

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 16786/2021, clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) CODICE ITALIANO PER LA QUALITÀ DELLE STATISTICHE UFFICIALI

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2022, l'ISTAT ha reso noto che nella seduta del 16 dicembre 2021, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), ha deliberato la direttiva n. 12, avente ad oggetto l'adozione del «**Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali**».

Il **Codice italiano delle statistiche ufficiali** è il quadro di riferimento fondamentale dei principi e degli standard per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali di qualità a cui gli uffici del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) devono aderire.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

2) ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LEGGI REGIONALI DA ADEGUARE ENTRO IL 31 MARZO 2022

Con **risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022**, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in tema di **addizionale regionale IRPEF**, alla luce della nuova articolazione degli **scaglioni di reddito dell'IRPEF** stabilita dalla L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

La legge n. 234/2021 reca, infatti, all'articolo 1, commi 5 e 6, alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell'art. 11, comma 1, TUIR, effettuata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di Bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Regioni e Province autonome devono adeguare la disciplina addizionale regionale IRPEF applicabile dall'anno di imposta 2022 al nuovo quadro normativo statale, attraverso un'apposita legge che dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma **entro il termine del 31 marzo 2022**.

Le Regioni che intendano invece mantenere l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale non sono tenute ad assolvere ai nuovi adempimenti prescritti dalla legge di Bilancio 2022 e possono già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell'applicazione disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo della risoluzione n. 2/DF/2022 clicca qui.](#)

3) ANAGRAFE DELLE CRIPTOVALUTE - IN ARRIVO IL DECRETO CON LE REGOLE PER GLI OPERATORI

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco ha firmato il decreto che dà attuazione alle **regole per poter operare con le criptovalute**.

E' prevista la **creazione di una vera e propria anagrafe delle valute digitali** che riguarderà sia le operazioni eseguite sia quali operatori saranno abilitati.

In particolare, per chi opererà in Italia viene introdotto l'obbligo della iscrizione nel registro della valuta gestito dall'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (OAM).

Chi non adempie all'obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all'oscuramento del sito.

Il censimento degli operatori, persone fisiche e società italiane e soprattutto straniere (il 90% del mercato è straniero), partirà 90 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto che istituisce il registro, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

4) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - DAI CONSULENTI DEL LAVORO LE SIMULAZIONE DEGLI IMPORTI

Da marzo 2022, l'Assegno Unico e Universale, misura regolamentata dal D.Lgs. n. 230/2021 a favore dei nuclei familiari con figli, farà il suo debutto ufficiale.

L'assegno sostituirà e unificherà le misure di sostegno economico per le famiglie. Niente più, dunque, premio nascita o adozioni, assegni per il nucleo familiare, bonus bebè e detrazioni fiscali per i figli a carico.

Lo strumento, infatti, è omnicomprensivo e tutte le somme riconosciute o anticipate dal datore di lavoro in busta paga faranno posto a un unico assegno, erogato direttamente dall'Inps, previa richiesta tramite un'apposita applicazione disponibile sul portale dell'Istituto o rivolgendosi agli enti di patronato.

Nell'**approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro il 2 febbraio 2022** si prendono in esame gli importi che l'INPS, a partire da marzo, erogherà direttamente a chi ha fatto richiesta tramite l'apposita applicazione disponibile sul portale dell'Istituto o gli enti di patronato.

L'ammontare dell'assegno dipende non solo sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'ISEE, tenendo conto dell'età dei figli a carico, ma anche sulla situazione patrimoniale che non necessariamente inquadra la ricchezza di una famiglia.

LINK:

[Per consultare il testo dell'approfondimento clicca qui.](#)

5) GIORNALISTI - AGGIORNATI I MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2022

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ha emanato la **circolare n. 3 del 3 febbraio 2022**, con la quale provvede ad aggiornare la contribuzione dovuta dai **giornalisti liberi professionisti** per l'anno 2022.

Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) è confermato nella misura del **12% del reddito netto imponibile**.

Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14 per cento. L'Istituto ricorda inoltre che i giornalisti iscritti sono tenuti ogni anno a trasmettere all'INPGI la comunicazione reddituale per il periodo d'imposta 2021, entro il prossimo 30 settembre 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla circolare n. 3/2022 clicca qui.](#)

6) LEGGE DI BILANCIO 2022 - I PRIMI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022**, fornisce primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all'IVA, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo, introdotte dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di Bilancio 2022*), tenendo conto anche dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Tre sono le **aree tematiche** approfondite dalla presente circolare:

- 1. novità normative in materia di imposte indirette;**
- 2. altre disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette;**
- 3. proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette.**

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 3/E/2022 clicca qui.](#)

7) ABUSIVISMO FINANZIARIO - LA CONSOB OSCURA ALTRI 7 SITI INTERNET ABUSIVI

Con un **comunicato stampa del 3 febbraio scorso**, la CONSB ha reso noto di **aver ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.**

Sono 23 i siti oscurati nel giro dei primi due mesi dell'anno. Sale così a **623 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla CONSOB a partire dal luglio 2019.**

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la **massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento**, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa della CONSOB clicca qui.](#)

8) LEGGE DI BILANCIO 2022 - LE NOVITA' FISCALI ALL'ESAME DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** ha pubblicato la **circolare n. 5 dell'8 febbraio 2022**, con cui **analizza le principali novità fiscali introdotte dalla Legge n. 234/2021** (Legge di bilancio 2022) a partire dalle modifiche apportate al sistema di tassazione delle persone fisiche e al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino ai cambiamenti in materia di IRAP.

Il documento prosegue con l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, prorogata fino al 2025 per il Superbonus 110%, con un focus sulle novità introdotte dal secondo comma dell'articolo 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. "Decreto Sostegni-ter") che introduce una norma transitoria sui crediti per i quali è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti.

LINK:

[Per consultare il testo dell'approfondimento clicca qui.](#)

9) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - NUOVI CHIARIMENTI DALL'INPS

Ottenuto il parere favorevole dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della famiglia, l'INPS ha emanato la **circolare n. 23 del 9 febbraio 2022**, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti legati ai requisiti necessari, alle maggiorazioni degli importi e alle misure abrogate.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 23/2022 clicca qui.](#)

10) BANDO ISI 2020 - PROROGA DEI TERMINI

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha reso noto che è stato **prorogato al 23 febbraio 2022** il termine per il perfezionamento delle domande attraverso l'upload della documentazione. Di conseguenza, la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi **è rinviata al 31 marzo 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

11) PROPRIETA' INDUSTRIALE - NEL 2021 CONCESSI 9 MILA BREVETTI - PUBBLICATO IL REPORT SU ATTIVITA' UIBM

Sono circa **9 mila i brevetti** concessi in Italia nel corso del 2021, di cui **7.248 per invenzione industriale e 1.765 per modello di utilità**, mentre sono quasi **38 mila i brevetti europei validati**.

E' quanto emerge dal report pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sull'attività svolta lo scorso anno dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nell'ambito dei brevetti.

In particolare, nel report vengono illustrati i dati relativi alle fasi delle istruttorie collegate alle richieste presentate all'UIBM: dall'esame preliminare della domanda all'invio dei dossier all'Ufficio europeo dei brevetti sino alla concessione del titolo.

Nel 2021, rispetto al numero di domande presentate per tipologia, sono stati concessi il 72% di brevetti per invenzione industriale, il 70% per modello di utilità, mentre è risultato di quasi il 100% il dato sulla convalida in Italia di brevetti europei.

A questi dati si aggiungono le concessioni dei certificati di protezione complementare per i prodotti medicinali e per i prodotti fitosanitari.

LINK:

[Per consultare il report clicca qui.](#)

BONUS PRIMA CASA UNDER 36 - PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

Il comma 151 dell'articolo 1 della L. n. 234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*), al fine di favorire ulteriormente l'autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dall'articolo 64, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), convertito dalla L. n. 106/2021, per accedere alle agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" da parte dei soggetti under 36, **estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022**.

La normativa in esame non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani:

- che **non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato** e
- che **hanno un ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a 40.000 euro annui**, né il regime di esenzione da applicare.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate al punto 3.2 della **circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022**, con la quale ha illustrato le principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Il bonus "Prima casa under 36", che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, prevede inoltre **l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 3/E/2022 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... E' OPERATIVA LA INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE DELL'UNIONE EUROPEA !

Il **sistema di interconnessione dei Registri delle imprese (Business Registers Interconnection System - BRIS)** è il frutto di un impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea.

A partire **dall' 8 giugno 2017** i **Registri delle imprese di tutta l'Unione europea sono interconnessi.**

Questo significa che:

- è possibile **cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell'UE** o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia, **attraverso il portale europeo della giustizia elettronica;**
- i registri possono **scambiarsi informazioni su succursali estere di imprese** e su fusioni transfrontaliere tra imprese.

Le norme che stanno alla base del sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sono:

- **La direttiva 2012/17/UE,**
- **il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884**
- **la Direttiva (UE) 2017/1132, successivamente modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1151.**

In attuazione della direttiva 2012/17/UE, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017 il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 giugno 2017**, con il quale viene consentito **l'interscambio di dati tra il Registro delle imprese italiano e i Registri delle imprese dell'Unione** nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

Con l'emanazione del **D.lgs. 8 novembre 2021, n. 183** è stata, inoltre, recepita la Direttiva (UE) 2019/1151 recante modificazioni alla Direttiva (UE) 2017/1132 avente ad oggetto l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

La nuova normativa nazionale, in recepimento di quella comunitaria, **ha rafforzato il sistema di interconnessione dei dati tra gli Stati membri appartenenti all'Unione europea (BRIS).**

Ciò ha reso molto più semplice la comunicazione tra i Registri delle imprese dei diversi Stati europei, **introducendo una procedura per lo scambio di informazioni agile e snello**, che supera i vecchi meccanismi farraginosi e favorisce la libertà d'impresa in tutto il territorio comunitario.

Ad oggi risulta attivo il **servizio gratuito di consultazione dei dati**, nel rispetto della direttiva 2012/17/UE; i servizi di consultazione degli atti acquistabili a titolo oneroso, non sono stati ancora attivati, in attesa che la Commissione identifichi quale sarà il prestatore dei servizi di pagamento relativi al sistema.

LINK:

[Per accedere al portale europeo della giustizia elettronica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale Registri Europei Telemaco e conoscere come consultare i registri europei clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla sezione "Trova una società" del portale europeo della giustizia elettronica clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva 2012/17/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/884 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2017/1132 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 12 Febbraio 2022)

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 novembre 2021: Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano. (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 1 dicembre 2021: Termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi per il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI, finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del «Green New Deal italiano». (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 19 novembre 2021: Disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative. (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 18 novembre 2021: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 376/21/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 18 novembre 2021: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media. (Delibera n. 377/21/CONS). (Delibera n. 376/21/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 18 novembre 2021: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 378/21/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

8) D.P.C.M. 16 novembre 2021: Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 10 milioni di euro. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) D.P.C.M. 4 febbraio 2022: Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) CONSOB - Delibera 22 dicembre 2021: Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22135). (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

11) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Delibera 28 dicembre 2021: Proroga della etichettatura di origine obbligatoria. (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

12) Ministero dell'università e della ricerca - Decreto 19 novembre 2021: Disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo. (Decreto n. 1253/2021). (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero della transizione ecologica - Decreto 14 dicembre 2021: Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 29 dicembre 2021: Assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 9 novembre 2021, n. 242: Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 13 dicembre 2021: Aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

17) Ministero dell'interno - Decreto 7 dicembre 2021: Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009. (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

18) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 24 gennaio 2021: Approvazione dell'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche. (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 12 Febbraio 2022)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 26 del 7 febbraio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)